

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 29

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 32

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame – adottato in attuazione alla legge delega n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017) – è volto a recepire la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1). La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 relativamente ai disallineamenti da ibridi con Paesi terzi (cosiddetta ATAD 2).

Sottolinea che per disallineamento da « ibridi » si intende il caso in cui una medesima fattispecie (strumento finanziario, pagamento, stabile organizzazione) ha una diversa qualificazione giuridica in dif-

ferenti sistemi fiscali. Da tali disallineamenti possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per taluni operatori e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri.

In particolare, segnala che l'articolo 1 disciplina la deducibilità degli interessi passivi, intervenendo sull'articolo 96 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Evidenzia che, sostanzialmente, si limita l'ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dalla disciplina primaria o secondaria di riferimento. Osserva che, al fine di determinare gli effetti sul gettito delle novelle in tema di deducibilità degli interessi passivi, la relazione tecnica utilizza il modello di microsimulazione IRES basato su dati dell'anno d'imposta 2016. Tali effetti, riportati all'articolo 15, relativo alle disposizioni finanziarie, sono valutati in un maggior onere – limitatamente all'anno 2020 – di 17,1 milioni di euro e, per gli anni successivi, in maggiori entrate per 53,1 milioni nel 2021 e per 26,1 milioni annui a decorrere dal 2022.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, prende atto delle stime indicate, rilevando peraltro che, essendo tali effetti finanziari individuati sulla base di un modello di microsimulazione, non risulta possibile procedere ad una verifica dei medesimi. Riguardo al più generale impatto delle disposizioni, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti sia in merito ai possibili effetti sull'IRES derivanti dalle modifiche del calcolo del ROL (risultato operativo lordo) sia in merito alla possibilità che l'incremento delle variazioni in aumento, dovute alla valutazione fiscale delle voci di costo, aumenti le DTA (imposte anticipate, ossia *deferred tax assets*) con la conseguenza di un possibile ampliamento del valore di credito di imposta usufruibile, a determinate condizioni, da parte dei contribuenti.

In materia di imposizione in uscita, segnala che l'articolo 2 sostituisce il vi-

gente articolo 166 del TUIR in tema di trasferimento all'estero della residenza fiscale di soggetti che esercitano imprese commerciali, mentre l'articolo 3 sostituisce il vigente articolo 166-*bis* del TUIR concernente il trasferimento nel territorio dello Stato di soggetti esteri. Sottolinea che viene introdotto il concetto di valore di mercato per la valutazione dei componenti trasferiti, in sostituzione del valore normale. Segnala che si disciplina la rateizzazione dell'eventuale *exit tax*, sostanzialmente riproponendo ed adattando la vigente normativa alle diverse ipotesi introdotte dallo schema. Gli importi dovuti sono resi dilazionabili in cinque rate.

Al riguardo, pur prendendo atto che, prudenzialmente, gli effetti positivi che la relazione tecnica indica non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari dovuti alla modifica del criterio di determinazione delle plusvalenze.

In materia di società controllate non residenti, segnala che l'articolo 4 introduce disposizioni in materia di tassazione dei proventi di tali società (note come CFC o *controlled foreign companies*). In particolare, ricorda che la disciplina CFC si applica se nel Paese estero vi è tassazione effettiva del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia e si imputano al soggetto residente tutti i redditi del soggetto controllato non residente, localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da cosiddetti *passive incomes* (specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non derivanti da attività operativa).

Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi volti a confermare quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale, rispetto alla normativa vigente, gli effetti di ampliamento della platea interessata all'applicazione della disciplina CFC sono superiori a quelli di restringimento.

Evidenzia che l'articolo 5 modifica la vigente normativa in tema di dividendi e plusvalenze. Viene introdotto inoltre l'articolo 47-bis nel TUIR, ai sensi del quale sono previsti criteri specifici per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo.

Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a confermare l'assunzione di neutralità finanziaria della norma.

Ricorda che il Capo IV dello schema (articoli da 6 a 11) contiene le disposizioni in materia di disallineamenti da « ibridi ». In particolare, l'articolo 6 reca le definizioni rilevanti: vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione, e viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del disallineamento da ibridi. Segnala che l'articolo 7 identifica il ruolo dello Stato italiano rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in commento, gli articoli 8 e 9 dettano la disciplina delle misure di contrasto alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi, mentre l'articolo 10 disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo. Ricorda che l'articolo 11 disciplina gli aspetti procedurali concernenti l'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, che deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.

Evidenzia che la relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che esse non determinano effetti negativi di gettito anzi, considerata la loro natura antielusiva, la stessa relazione ritiene che dalle stesse potrebbero derivare potenziali effetti finanziari positivi prudenzialmente non stimati. Inoltre, prosegue la

relazione, pur non disponendo di puntuali informazioni in merito alle fattispecie interessate dalla disciplina in esame, è ragionevole ritenere che, essendo lo schema impositivo strutturato in maniera simmetrica tra i vari Stati membri, eventuali effetti finanziari negativi che pure potrebbero realizzarsi sarebbero compensati da corrispondenti effetti di segno opposto che ne determinerebbero la neutralizzazione.

Al riguardo, pur tenendo conto del carattere prudenziale della mancata iscrizione di effetti di gettito, ritiene che andrebbero comunque acquisiti ulteriori elementi a sostegno dell'asserita compensatività fra effetti finanziari positivi e negativi.

Segnala che l'articolo 12 ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e di intermediari non finanziari delle *holding* finanziarie e non finanziarie.

Secondo la relazione tecnica, la nuova definizione di intermediari finanziari porta all'esclusione dal novero degli intermediari finanziari di alcune tipologie di soggetti, da cui derivano, sul piano tributario, le seguenti modificazioni:

l'applicazione dell'articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità limitata degli interessi passivi in luogo della deducibilità integrale;

l'applicazione della deducibilità limitata della svalutazione dei crediti in luogo della deducibilità integrale;

l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento;

la determinazione della base imponibile IRAP con riferimento ai componenti positivi e negativi relativi alle attività commerciali.

La relazione afferma quindi che non si dispone di elementi puntuali in merito alle singole fattispecie interessate dalle disposizioni, ma che le stesse sono in ogni caso di numerosità trascurabile, pertanto si stima che le modifiche nel complesso determinino effetti finanziari di impatto

nullo ovvero trascurabile e comunque di certo non negativo.

Al riguardo, pur prendendo atto del numero trascurabile dei soggetti interessati dalla nuova disciplina, affermato dalla relazione tecnica, ritiene che sarebbe comunque necessario – ai fini di una verifica degli effetti finanziari – poter disporre di una stima basata sui dati in possesso della anagrafe tributaria.

Evidenza che l'articolo 15, al comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 2 del medesimo articolo provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 26,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, come segue:

quanto a 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

quanto a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal citato articolo 1 del presente schema.

Al riguardo, con riferimento alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, disposta dalla lettera a) del comma 2, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo rispetto alla sussistenza delle necessarie disponibilità per l'anno 2020.

In merito alle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 2, rinvia alle osservazioni formulate in sede di esame del citato articolo 1 in materia di deducibilità degli interessi passivi.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 3 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Atto n. 43.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari del provvedimento (*vedi allegato*).

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, vista la nota depositata dal rappresentante del Governo, in attesa degli ulteriori chiarimenti richiesti nella stessa nota dalla Ragioneria generale dello Stato, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (Atto n. 43).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Prot. N. Rif. 210890
Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

Roma, 3 OTT, 2018

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: Atto Governo n. 43 - Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

E' stato esaminato il testo del provvedimento indicato in oggetto, corredato delle relazioni di rito, unitamente alla Verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio della Camera dei deputati.

Si rileva la necessità, come peraltro fatto presente nel dossier della V Commissione, di eliminare all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 21 la clausola di invarianza in quanto si tratta di un provvedimento non legislativo che non può determinare oneri.

La clausola di invarianza è contenuta nell'articolo 305 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Conseguentemente la disciplina contenuta nel DM deve essere applicata esclusivamente con le risorse previste a legislazione vigente e non può prevedere norme innovative che possono determinare oneri.

Articolo 5: al comma 1 prevede l'istituzione e organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione della Polizia di Stato, degli altri organi del Ministero dell'Interno che si occupano di ordine e sicurezza pubblica e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Al comma 2 stabilisce che gli addetti ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione relativamente agli infortuni

e le malattie professionali *“devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.”*. Inoltre, viene disposto che, se *“per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche”* (analogamente a quanto previsto anche dall'articolo 7, comma 3) non siano disponibili le risorse occorrenti, ci si può avvalere di personale tecnico esterno all'Amministrazione.

Al riguardo, la relazione tecnica deve dimostrare che per la nuova attività si utilizzano le risorse già disponibili a legislazione vigente, anche rispetto a quelle istituzionali cui il personale in questione sarebbe sottratto. Andrebbero chiariti gli effetti finanziari dell'istituzione e organizzazione dell'evidenziato servizio di prevenzione e protezione, dei corsi di formazione e aggiornamento e delle disposizioni concernenti rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche. In tale ultimo caso, andrebbe evidenziato se il personale di che trattasi sia esterno alla sola Amministrazione dell'Interno (e, quindi, appartenente ad altre Amministrazioni), precisando l'istituto giuridico utilizzato per il previsto avvalimento, o alla Pubblica Amministrazione in generale, con gli effetti conseguenti.

Articolo 6: la disposizione demanda la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro all'Ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza ed all'Ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale Ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.

La relazione tecnica, riferita all'intero provvedimento, prevede che all'attuazione dello stesso il Ministero dell'Interno provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ritiene necessario che la relazione tecnica, con specifico riferimento al citato articolo, fornisca ulteriori elementi volti a chiarire se le predette attività rientrino fra le funzioni già attribuite ai predetti uffici ovvero se le citate disposizioni individuino nuovi compiti a carico degli stessi fornendo, in tal caso, ulteriori elementi atti a dimostrare che alle predette attività gli Uffici possano far fronte con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7: si prevede l'istituzione di due nuove commissioni mediche, composte di tre membri ciascuna, cui viene attribuita la competenza a giudicare i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, in precedenza attribuiti agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.

In merito al testo, si ritiene opportuno modificare al comma 2 primo periodo la locuzione *“da una commissione medica”* con la seguente: *“da due commissioni mediche”*.

La relazione tecnica stima che le predette commissioni opereranno avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie quantitativamente equivalenti a quelle impiegate dagli uffici attualmente preposti alla decisione dei ricorsi e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, se del caso opportunamente razionalizzate.

Al riguardo, si ritiene necessario che la stessa venga integrata con ulteriori elementi volti a dare dimostrazione della dichiarata neutralità finanziaria della disposizione in esame, con particolare riguardo al personale utilizzato per lo svolgimento delle attività a supporto delle citate commissioni ed alla prevista razionalizzazione delle risorse umane.

Articolo 9: *demanda ai soli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81/2008, le funzioni di medico competente nei confronti del personale della medesima Polizia di Stato. Al comma 2, con riferimento ad eventuali accertamenti clinici o strumentali disposti dal medico competente, prevede che gli stessi “sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro”, se non è possibile effettuarli con personale e mezzi dell'Amministrazione. Analoga previsione è stabilita per la Polizia di Stato. Il comma 3 introduce la figura di medico coordinatore.*

Al riguardo è necessario, preliminarmente, che l'Amministrazione dell'Interno chiarisca in relazione tecnica se i compiti demandati ai medici del ruolo professionale sono già attualmente svolti dagli stessi o meno, atteso che lo svolgimento delle funzioni di medico competente prevede ora il possesso degli specifici titoli o requisiti di cui all'articolo 38, del decreto legislativo n. 81/2008.

Inoltre, considerato che le disposizioni prevedono il ricorso a convenzioni con altre amministrazioni, stabilendo comunque che i relativi oneri resteranno a carico del datore di lavoro (Amministrazione ordinante), la relazione dovrà precisare l'istituto giuridico utilizzato per il previsto avvalimento.

Infine, la relazione tecnica dovrà chiarire se dalle evidenziate mansioni di coordinatore derivi la corresponsione di emolumenti economici ulteriori, nonché l'eventuale impatto finanziario derivante dagli specifici percorsi formativi introdotti dal comma 4.

Articolo 11: prevede che il datore di lavoro (quindi, nella fattispecie in esame la Polizia di Stato) assicuri l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto in generale per tutti i datori di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008.

La relazione tecnica, che attualmente nulla dice su tale norma, per cui non risulta possibile verificarne gli effetti corrispondenti, dovrà essere integrata per chiarire la portata di tali disposizioni.

Articolo 17, comma 1: per quanto concerne il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si prevede che la vigilanza sui cantieri temporanei o mobili in area riservata sia effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento di cui il Corpo fa parte.

La relazione tecnica, che non considera la disposizione in esame, dovrà fornire elementi volti a chiarire se i compiti attribuiti al citato ufficio possano essere svolti con le risorse a legislazione vigente.

Infine il Servizio bilancio della Camera, nell'osservare che il provvedimento appare innovativo sotto vari aspetti, chiede assicurazioni al Governo in merito all'asserita neutralità finanziaria.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si chiede, ai fini dell'effettiva dimostrazione dell'invarianza finanziaria asserita e di una compiuta valutazione del provvedimento, che la relazione tecnica sia integrata nei termini suddetti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

